

# Bonus baby sitting con cadenza settimanale

Il DL 30/2021 ripropone le misure per far fronte a contagi e didattica a distanza

/ Elisa TOMBARI

In conseguenza dell'introduzione di nuove misure restrittive per la circolazione delle persone, finalizzate a contenere la diffusione del COVID-19, il DL [30/2021](#), in vigore dal 13 marzo scorso, ripropone misure per sostenere in particolar modo le **famiglie con figli** costretti a riprendere con la didattica a distanza (c.d. "DAD").

Infatti, l'[art. 2](#) del DL in commento prevede la possibilità, dal **13 marzo al 30 giugno 2021**, per i lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 16 anni, alternativamente all'altro genitore, di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per una parte o per l'intero periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, della durata dell'infezione da COVID-19 di quest'ultimo, nonché della durata della quarantena dello stesso disposta dall'ASL, per un contatto ovunque avvenuto.

Qualora l'attività lavorativa del genitore non possa essere svolta in **smart working**, il comma 2 dell'articolo in esame prevede la possibilità di ricorrere al congedo speciale (si veda "[Irrilevante il luogo del contatto per fruire del nuovo congedo COVID-19](#)" del 17 marzo 2021). La possibilità di ricorrere allo smart working per far fronte a esigenze familiari legate alla gestione dei figli non è una novità per il nostro ordinamento, che vede da diversi mesi ormai un **susseguirsi di norme** dello stesso tenore.

Si ricorda infatti che l'[art. 90](#) del DL 34/2020 convertito ha riconosciuto il diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, fino al termine dello stato di emergenza, anche senza accordo individuale, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, e fermo restando che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Ancora, con l'[art. 21-bis](#) del DL 104/2020, introdotto in sede di conversione in L. [126/2020](#), si è consentito al genitore lavoratore dipendente di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in caso di **quarantena obbligatoria** del figlio convivente minore di 16 anni disposta dall'ASL, a seguito di contatti verificatisi in ambito scolastico (ambito più ristretto rispetto a quanto previsto dal DL 30/2021, che fa riferimento a un "**contatto ovunque avvenuto**").

Il ricorso allo smart working o, in alternativa, al congedo speciale, non sono tuttavia le uniche misure previste dal DL 30/2021, che al comma 6 dell'[art. 2](#) riconosce, fino al 30 giugno 2021 per determinate categorie di lavoratori, dipendenti e **autonomi**, con figli conviventi "under 14", la facoltà di richiedere uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting nel limite massimo di **100 euro settimanali** da utilizzare per le prestazioni effettuate nei periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, infezione da COVID-19 del figlio quarantena del figlio disposta dall'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

## Limite massimo di 100 euro settimanali

In particolare, il bonus spetta:

- ai lavoratori iscritti alla **gestione separata INPS**;
- ai lavoratori **autonomi**;
- al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori dipendenti del settore **sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari;
- ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle **Casse di previdenza** del numero dei beneficiari.

L'erogazione è effettuata dall'INPS mediante Libretto Famiglia. In alternativa, il bonus può essere erogato, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione del figlio minore di 14 anni a centri estivi, a servizi integrativi per l'infanzia, a servizi socio-educativi territoriali, a centri con funzione educativa e ricreativa e a servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è **incompatibile** con la fruizione del bonus asilo nido ([art. 1](#), comma 355 della L. 232/2016).

L'[art. 2](#), comma 7 prevede infine che il bonus non possa essere fruito da un genitore nei giorni in cui l'**altro genitore** svolga la prestazione in smart working o fruisca del congedo COVID-19 o del bonus baby sitting, non svolga alcuna attività lavorativa o, ancora, sia sospeso dal lavoro.